

COMUNE DI CARDETO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)



REGISTRO DELIBERE
N. 29 del 29/12/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Ricognizione Partecipate alla data del 31.12.2022 ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L'anno **Duemilaventitré** il giorno **29** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cardeto, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale convocato in sessione ordinaria di 1[^] convocazione, con avvisi scritti in data 20-12-2023 prot. n. 4127 consegnati a norma di legge ai Sig. Consiglieri Comunali in carica. All'appello nominale il Consiglio risulta composto come appresso:

<u>COGNOME E NOME</u>		<u>Presente</u> (si-no)
1. ARFUSO	Crocefissa Daniela - Sindaco	Si
2. FORTUGNO	Francesco	Si
3. CARACCILO	Paolo	Si
4. MACHEDA	Eleonora	Si
5. ARFUSO	Francesco	Si
6. CILIONE	Giuseppe	Si
7. FALLANCA	Pietro	Si
8. FRANCO	Bruno	Si
9. RUSSO	Saverio	No
10. DE CARLO	Pietro	Si
11. BIONDO	Pietro	No

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

Assiste la **Segretaria Comunale** Annamaria LAFACE.

Assume la **Presidenza** il Sindaco Avv. Crocefissa Daniela ARFUSO la quale:

- **CONSTATATO** che gli intervenuti sono in numero legale;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.;

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Illustra la proposta il **Sindaco**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente , con proprio provvedimento , un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia , con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale , nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni , dirette o indirette, **al 31 dicembre 2022**;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato , nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune, con deliberazione di C.C. n. 24 del 28/10/2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RICHIAMATO l'art. 26, comma 7 T.U.S.P. che così dispone: "*sono fatte salve, fino a completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei Patti Territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997*";

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTI i dati relativi ai bilanci 2022 delle società Asmenet Calabria Soc. Cons. a.r.l. e Patto territoriale dello Stretto S.p.A.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, che conferma le risultanze dei piani di razionalizzazione precedenti approvati dal Consiglio Comunale, il cui esito è di seguito riepilogato:

- **PARTECIPAZIONI DA MANTENERE:**

- Asmenet Calabria Soc. Cons. a.r.l.
- Patto territoriale dello Stretto S.p.A.

-

- **PARTECIPAZIONI IN LIQUIDAZIONE**

- Fata Morgana S.p.A.
- Asprogal S.r.L.

-

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espressi dai competenti Responsabile del Servizio;

CHIARITO che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che non sussiste la predetta ipotesi, pertanto non si è proceduto a richiedere parere all'Organo di revisione;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione per alzata di mano che ha riportato i seguenti risultati:
Favorevoli n. 8; Contrari n. 0; Astenuti n. 1 (De Carlo)

DELIBERA

- **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del deliberato;

- **di approvare** la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'**allegato**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di prendere atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione rispetto alla ricognizione straordinaria effettuata con deliberazione di C.C. n. 24 del 28/10/2017 e ai piani di razionalizzazione periodici approvati annualmente dal Consiglio Comunale, il cui esito è di seguito riportato:

- **PARTECIPAZIONI DA MANTENERE:**

- Asmenet Calabria Soc. Cons. a.r.l.
- Patto territoriale dello Stretto S.p.A.

- **PARTECIPAZIONI IN LIQUIDAZIONE**

- Fata Morgana S.p.A.
- Asprogal S.r.L.

- **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

- **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

- **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione che ha riportato i seguenti risultati

Favorevoli n. 8; Contrari n. 0; Astenuti n. 1 (De Carlo)

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come succ. modif. e integr.:

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Regolarità tecnica e attestazione regolarità e
correttezza azione amministrativa
FAVOREVOLE
F.to Dott. Domenico Romeo

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria
FAVOREVOLE
F.to Dott. Domenico Romeo

Letto, confermato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
F.to Avv. Crocefissa Daniela Arfuso

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to Annamaria Laface

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **12-01-2024**

L'ADDETTO
F.to Megale Bruno

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.
Dott. Domenico Romeo

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;

E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to Annamaria Laface